

SP114 - TRAMBUS ENGINEERING-TRAMBUS ELECTRIC

Provvedimento n. 19957

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 giugno 2009;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, agiscono mediante società separate;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la propria delibera del 19 marzo 2009, con cui è stato avviato nei confronti della società Trambus S.p.A., affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Roma, il procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, per violazione del comma 2-*ter* dello stesso articolo, non avendo tale Società adempiuto all'obbligo di comunicazione preventiva ivi previsto, relativamente alla costituzione delle società Trambus Engineering S.r.l. e Trambus Electric S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Trambus S.p.A. (di seguito, Trambus) è una società controllata dal Comune di Roma con il possesso della totalità del capitale sociale.

Trambus gestisce il trasporto pubblico locale auto-tranviario nel Comune di Roma e coordina l'affidamento, il monitoraggio e il controllo dei servizi di trasporto scolastico e di trasporto disabili. Trambus opera inoltre nei servizi di linea con autobus gran turismo a Roma, attraverso la controllata Trambus Open S.p.A..

Il fatturato di Trambus è stato nel 2008 di circa 542 milioni di euro.

II. IL PROCEDIMENTO

2. In data 7 luglio 2008 è stata inviata a Trambus una richiesta di informazioni in merito alle costituzioni di società avvenute in precedenza. La risposta di Trambus alla richiesta di informazioni è pervenuta in data 17 settembre 2008. In data 10 dicembre 2008 è stata inviata a Trambus una richiesta di informazioni integrative, relativamente all'attività svolta da Trambus Engineering S.r.l. (di seguito, Trambus Engineering) e Trambus Electric S.r.l. (di seguito, Trambus Electric). La risposta di Trambus è pervenuta in data 30 dicembre 2008.

In data 19 marzo 2009 l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento nei confronti di Trambus, contestando la mancata comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, relativamente alla costituzione di Trambus Engineering e di Trambus Electric.

3. La Parte ha esposto le proprie argomentazioni difensive con memoria pervenuta in data 4 maggio 2009.

III. LE ATTIVITÀ SVOLTE DA TRAMBUS ENGINEERING E DA TRAMBUS ELECTRIC

4. Trambus Engineering, costituita il 16 settembre 2003, ha iniziato ad operare il 1° gennaio 2004. Al momento della costituzione, il capitale sociale di Trambus Engineering è stato sottoscritto per il 60% da Trambus e per il restante 40% dalla società DS Ingegneria S.p.A.. Nel 2005 DS Ingegneria S.p.A. ha ceduto la propria quota a Trambus, che da allora è l'unico socio di Trambus Engineering.

L'oggetto sociale di Trambus Engineering prevede: progettazione, produzione e vendita di sistemi e strumentazione elettromeccanica di bordo per veicoli; assistenza tecnica di sistemi elettromeccanici autoveicolari di bordo; sviluppo e assistenza di *software* di gestione; sviluppo e assistenza di *software* basato su applicazione internet; acquisto, vendita e affitto di attrezzature, impianti e macchinari industriali e di prodotti di commercio; assistenza tecnica e manutenzione di attrezzature, impianti e macchinari industriali; organizzazione e gestione di centri servizi aziendali e

per il pubblico; attività di ricerca scientifica o comunque realizzazione di studi, progettazioni e consulenze applicate alle produzioni di cui sopra.

Il fatturato di Trambus Engineering è stato di circa: 0,8 milioni di euro nel 2008; 1,1 milioni di euro nel 2007; 2,0 milioni di euro nel 2006; 1,6 milioni di euro nel 2005; 1,4 milioni di euro nel 2004.

5. Trambus Engineering è definita da Trambus come società strumentale del settore tecnico e di esercizio di Trambus. Trambus Engineering, tuttavia, ha realizzato una percentuale del suo fatturato nei confronti di soggetti extra-gruppo. In particolare tale percentuale è stata del: 30% nel 2004; 18% nel 2005; 19% nel 2006; 36% nel 2007; 0,25% nel 2008.

6. Trambus Electric è stata costituita il 3 dicembre 2004; il capitale di tale società è detenuto interamente da Trambus. Trambus Electric ha iniziato la propria attività il 14 febbraio 2005, con il compito di sviluppare un *know-how* tecnico nel campo dei sistemi di trazione eco-compatibili e nel campo della produzione di energie alternative.

L'oggetto sociale di Trambus Electric prevede: attività di ricerca, sviluppo e applicazione di sistemi di trasporto a minimo impatto ambientale; eventualmente, attività di noleggio di veicoli elettrici per trasporto di persone e/o merci.

Il fatturato di Trambus Electric è stato di circa: 0,9 milioni di euro nel 2008; 0,6 milioni di euro nel 2007; 0,4 milioni di euro nel 2006; 0,2 milioni di euro nel 2005.

7. Trambus Electric ha realizzato nei confronti di soggetti extra-gruppo il 38% del suo fatturato nel 2007 e l'1,7% nel 2008¹.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DI TRAMBUS

8. Con la menzionata nota pervenuta in data 4 maggio 2009, Trambus ha sostenuto che la costituzione di Trambus Engineering e di Trambus Electric e le attività da esse svolte trovavano, e ancora oggi trovano, fondamento nella norme statutarie della capogruppo, secondo cui: *"fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Roma (...), la società può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza in società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo"*.

Trambus ha affermato che lo scopo di tale previsione è stato quello di consentire lo svolgimento mediante società controllate di attività accessorie e/o strumentali al *core business*.

In particolare, Trambus fa presente che: *i)* Trambus Engineering si pone quale soggetto strumentale del settore tecnico e di esercizio di Trambus, operando nel settore delle tecnologie applicate e di ricerca scientifica finalizzata alla progettazione e realizzazione di progetti innovativi nel settore del trasporto pubblico locale, prevalentemente nel campo elettronico; *ii)* Trambus Electric conferma l'attenzione del gruppo verso le tematiche ambientali, grazie allo sviluppo di *know-how* tecnico nel campo dei sistemi di trazione eco-compatibili, strumentale al servizio di trasporto pubblico con veicoli elettrici o comunque a basso impatto ambientale.

9. Trambus sottolinea, inoltre, che il fatturato Trambus Engineering e quello di Trambus Electric sono realizzati in prevalenza nei confronti di società del gruppo Comune di Roma e costituiscono una percentuale esigua del fatturato consolidato di Trambus.

Secondo Trambus, pertanto, Trambus Engineering e Trambus Electric sono state costituite non al fine di operare in "mercati diversi" ai sensi l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, bensì per sviluppare un *know-how* interno, per quanto attiene alle tecnologie applicate al trasporto pubblico locale, in un'ottica di pura strumentalità al *core business*.

Trambus ha infine fatto presente che il Consiglio Comunale di Roma, con deliberazione del 30 marzo 2009, ha dato l'avvio all'iter che condurrà alla fusione per incorporazione di Trambus Engineering e di Trambus Electric in Trambus, in considerazione della strumentalità delle prime due ed al fine di una semplificazione e razionalizzazione societaria. Per le attività finora svolte da Trambus Engineering e Trambus Electric, saranno costituite divisioni all'interno di Trambus, previa chiusura delle partite economiche ancora pendenti con soggetti terzi.

V. VALUTAZIONI

I comportamenti contestati

10. L'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90 dispone che devono agire mediante società separate le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli relativi a tali servizi o al monopolio.

In base al successivo comma 2-*ter*, la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

¹ [Nel 2006 non vi è stato, invece, un fatturato extra-gruppo. Nel 2005 il fatturato extra-gruppo di Trambus Electric è stato pari allo 0,3% del fatturato totale della società.]

11. Trambus, in quanto gestisce il trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Roma, va considerata impresa che, per disposizione di legge, esercita la gestione di un servizio di interesse economico generale ovvero opera in regime di monopolio sul mercato.

Secondo la nozione di massima che è stata definita in ambito comunitario², infatti, sono servizi di interesse economico generale i servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico, come nel caso di specie avviene relativamente alla rete auto-tranviaria nel Comune di Roma.

12. In merito a quanto affermato da Trambus circa la strumentalità di Trambus Engineering e di Trambus Electric all'attività di trasporto pubblico locale svolta dalla stessa Trambus, si osserva che le due società costituite da quest'ultima operano in mercati diversi da quello in cui Trambus agisce nello svolgimento di servizi di interesse economico generale. Si osserva, inoltre, che una parte del fatturato di Trambus Engineering e di Trambus Electric è stata realizzata nei confronti di soggetti esterni al gruppo di appartenenza.

Tale situazione è destinata a venire meno con la prevista fusione per incorporazione di Trambus Engineering e di Trambus Electric in Trambus, previa chiusura delle partite economiche ancora pendenti con soggetti terzi.

13. Per quanto precede, la costituzione di Trambus Engineering e quella di Trambus Electric dovevano essere comunicate preventivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90. Tali comunicazioni preventive, invece, non sono avvenute.

Il soggetto responsabile delle infrazioni

14. L'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter* della legge n. 287/90 incombe in capo alle imprese che, per disposizione di legge, esercitano le gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, laddove le stesse intendano operare in mercati diversi. Pertanto, la responsabilità delle mancate comunicazioni va attribuita a Trambus.

L'elemento soggettivo delle infrazioni

15. Per quel che attiene all'elemento soggettivo delle infrazioni, le circostanze inducono ad escludere l'esistenza di una volontà diretta a sottrarsi al controllo dell'Autorità. Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/81 prevede che la responsabilità consegua ad ogni azione od omissione, cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*", e, nel caso di specie, la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa.

Irrogazione delle sanzioni e loro determinazione

16. Accertate, in base a quanto sopra considerato, le violazioni dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 e la loro imputabilità a Trambus, occorre procedere all'irrogazione della sanzione sulla base dell'articolo 11 della legge n. 689/81, che prescrive di fare riferimento "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*". Nel caso di specie si rileva, in relazione alla gravità delle violazioni, che Trambus Engineering ha svolto un'attività limitata e che ancora più limitata è stata l'attività di Trambus Electric. Inoltre, le violazioni non risultano dovute a dolo. Quanto alle condizioni economiche, si osserva che Trambus ha realizzato nel 2007 un fatturato di circa 532 milioni di euro.

Tenuto conto di quanto sopra, la sanzione viene quantificata in 6.000 € (seimila euro) per la mancata comunicazione della costituzione di Trambus Engineering ed in 4.000 € (quattromila euro) per la mancata comunicazione della costituzione di Trambus Electric, per un totale di 10.000 € (diecimila euro).

CONSIDERATO che Trambus gestisce il trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Roma;

RITENUTO, pertanto, che Trambus è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata ed a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che Trambus Engineering e Trambus Electric operano in mercati diversi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, da quello in cui Trambus agisce nello svolgimento di servizi di interesse economico generale;

CONSIDERATO che Trambus Engineering e Trambus Electric sono state costituite in mancanza di comunicazione preventiva all'Autorità da parte di Trambus;

RITENUTO che Trambus, non avendo comunicato preventivamente la costituzione di Trambus Engineering e quella di Trambus Electric, ha violato l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi del comma 2-*sexies* dello stesso articolo, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro;

² [Cfr. il Libro bianco sui servizi di interesse generale, Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio 2004, pag. 23.]

CONSIDERATI, ai fini della quantificazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in particolare, i seguenti elementi:

- la limitata attività a cui è stata destinata Trambus Engineering e la ancora più limitata attività a cui è stata destinata Trambus Electric;
- le violazioni non risultano dovute a dolo;
- la dimensione economica di Trambus;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'irrogazione a carico di Trambus di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies* della legge n. 287/90, nella misura di 6.000 € (seimila euro) per la mancata comunicazione preventiva della costituzione di Trambus Engineering e di 4.000 € (quattromila euro) per la mancata comunicazione preventiva della costituzione di Trambus Electric, per un totale di 10.000 € (diecimila euro);

ORDINA

alla società Trambus S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate dell'articolo 8, comma 2-*ter* della legge n. 287/90, la somma di 6.000 € (seimila euro) per la mancata comunicazione preventiva della costituzione della società Trambus Engineering S.r.l. e la somma di 4.000 € (quattromila euro) per la mancata comunicazione preventiva della costituzione della società Trambus Electric S.r.l., per un totale di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento la società Trambus S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà